

CONVENZIONE
TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E
R.A.M.I. SRL - IMPRESA SOCIALE PER PRESTAZIONI
DOMICILIARI DI TAMPONI OROFARINGEI COVID 19
TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona del Direttore della SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con Soggetti Privati Dr. Giorgio Nencioni, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 774 del 28 maggio 2021;

E

R.A.M.I. Srl - impresa sociale, di seguito denominata "Struttura", con sede legale a Firenze, via dello Steccuto 38/40, partita IVA 06480910485, PEC rami.impresasociale@legalmail.it, nella persona del Sig. Andrea Panelli, non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della struttura;

PREMESSO

- che il D.Lgs 502 del 1992 e sm all'art. 8 bis "Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali; - che, ai sensi di detta disposizione legislativa, la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni,



- dell'accreditamento istituzionale, nonché alla stipula di accordi contrattuali;
- che ai sensi dell'art. 8 quinquies del medesimo D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., la Regione e le Unità Sanitarie Locali stipulano con le strutture private accreditate contratti che indicano, tra l'altro il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare;
 - che, in considerazione del fatto che, come dimostrato dalla curva dei contagi, persiste la diffusione del virus Covid 19 e necessitano pertanto il mantenimento e l'implementazione di misure di prevenzione e contenimento per fronteggiare la diffusione della malattia, fra le quali una celere e diffusa attività di rilevazione di casi tramite prestazioni di tamponi orofaringei Covid 19;
 - che l'Azienda, a seguito di avviso di manifestazione di interesse per prestazioni tamponi orofaringei COVID 19 ambiti territoriali Firenze, Prato, Pistoia e Empoli, pubblicato sul sito ASLTC, con scadenza 04/05/2021, con deliberazione DG n. 774 28/05/2021 ha individuato R.A.M.I. Srl – impresa sociale per attivare immediatamente l'esecuzione di tamponi orofaringei per accertamenti COVID 19 presso il domicilio degli utenti;
 - che R.A.M.I. Srl – impresa sociale, possiede i requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento richiesti per stipulare il presente accordo;
 - che R.A.M.I. Srl – impresa sociale, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, deposita agli atti di questa azienda:
 - la nota di autorizzazione rilasciata dal Comune di Firenze, competente per territorio;
 - il decreto regionale di accreditamento n.12788 del 29.07.2019;

VISTI:

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato con D.Lgs 101/18;
- la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n° 179 del 30.01.19 "Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni";
- la deliberazione del Direttore Generale n°1249 del 29/10/2020 con la quale è stato approvato lo schema della presente convenzione;
- la deliberazione del Direttore Generale n.1509 dell'11/12/2020 con la quale è stato approvato l'esito di avviso di manifestazione di interesse per l'acquisizione di prestazioni domiciliari di tamponi orofaringei COVID 19 pubblicato in data 19/11/2020;
- vista la L.R.T. n. 40 del 2005 e s.m.i.;
- viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regione Toscana emesse al fine di disporre misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19 ed in particolare laddove si prevede l'impiego di tamponi orofaringei e scopo diagnostico come azione di prevenzione e di contenimento del virus.

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.



ART. 2 -OGGETTO

L'oggetto della presente convenzione concerne l'esecuzione da parte di R.A.M.I. Srl – impresa sociale di prestazioni di tamponi orofaringei per COVID 19 presso il domicilio di utenti identificati dall'Azienda USL Toscana Centro, per l'ambito territoriale di Firenze, Prato, Pistoia, Empoli.

La prestazione deve essere garantita entro un massimo n. 48 ore dal momento in cui alla struttura perviene la richiesta

La Struttura deve garantire un numero di prestazioni settimanali che saranno concordate con l'Azienda per l'ambito di Firenze – Prato – Pistoia – Empoli.

La Struttura garantisce quanto di seguito:

- ✓ ritiro del kit di prelievo presso la sede identificata dalla ASLTC;
- ✓ esecuzione della prestazione con le modalità di cui all'istruzione operativa per l'effettuazione del tampone vie respiratorie per paziente sospetto Covid 19, trasmesso in allegato all'avviso di manifestazione di interesse dall'ASLTC;
- ✓ accettazione del campione come da istruzione operativa e/o indicazioni trasmesse formalmente dall'ASLTC;
- ✓ consegna dei campioni post raccolta presso il Laboratorio di Analisi individuato dall'ASLTC, nei giorni e negli orari che saranno concordati; le suddette modalità possono essere oggetto di modifiche e/ integrazioni che saranno formalmente comunicate dall'azienda. La Struttura garantisce l'applicazione di protocolli, nonché disposizioni, fornite dall'Azienda in materia di sicurezza e sanificazione per quanto riguarda le attività di cui alla presente convenzione.

La Struttura garantisce l'utilizzo di procedure informatiche in connessione con l'Azienda, come da questa richieste.

La Struttura garantisce la rendicontazione delle prestazioni effettuate giornalmente alimentando la piattaforma dati, come da indicazioni dell'Azienda.

ART. 3 – VOLUME E TARIFFA

Le prestazioni saranno remunerate applicando la tariffa onnicomprensiva pari a € 15,00 a tampone, ad eccezione del caso in cui si debba effettuare un singolo prelievo presso l'indirizzo indicato per la prestazione, per il quale la tariffa viene fissata in € 40,00. Tali tariffe sono onnicomprensive di tutti i servizi correlati: ritiro tampone presso sedi ASLTC, uso proprio mezzo per viaggio al/dal domicilio dell'utente, DPI per il personale che effettua il servizio, procedure di sanificazione, accettazione, consegna tampone all'Azienda e inserimento dati nel sistema informatico, copertura assicurativa.

La fornitura del tampone è garantita dall'ASLTC.

Il numero delle prestazioni di tamponi al giorno è comunque subordinato alle necessità/urgenze rilevate dall'ASLTC.

La richiesta complessiva non è soggetta ad alcun quantitativo minimo e l'Azienda non è vincolata al pieno utilizzo delle prestazioni.

Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate.

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura per l'attività eseguita oltre i volumi di attività e oltre il volume finanziario complessivamente assegnato. La Struttura concorda che non vanterà nessun credito eccedente tale volume, salvo diverso accordo, regolarmente formalizzato, con l'Azienda.

ART. 4 - PERSONALE E CODICE DI COMPORTAMENTO

La Struttura assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono eseguite da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria ed in possesso dei requisiti di legge.

Gli operatori preposti al servizio sono soggetti all'osservanza dei principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con Deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale nella voce "amministrazione - trasparente - disposizioni generali - atti generali".

ART. 5 - INCOMPATIBILITA'

La Struttura si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e s.m.i. art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e s.m.i. art. 1 co. 5 e co. 19.

Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. a questa Azienda entro n. 4 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. L'Azienda può richiedere alla Struttura la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione. La Struttura si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e s.m.i. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività

lavorativa o professionale presso la Struttura.

ART.6 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

L'Azienda corrisponderà alla Struttura la somma di € 15,00 per ogni tampone domiciliare COVID-19 ad eccezione del caso in cui si debba effettuare un singolo prelievo presso l'indirizzo indicato per la prestazione, per il quale la tariffa viene fissata in € 40,00.

La Struttura si impegna ad inviare all'ufficio aziendale preposto al controllo e alla liquidazione, i riepiloghi mensili, secondo lo schema fornito dall'Azienda.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 03.04.2013, così come modificato dall'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.4.2014 (convertito nella L. n. 89 del 23.06.2014) la Struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo che sarà comunicato dall'Azienda.

L'Azienda provvederà, a pagare le prestazioni fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente svolte, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs N. 231 del 2002.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

ART. 7 - ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del 07.07.2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero



intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva.

L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC) ed eventuale certificazione ENPAM.

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

ART. 8- PRIVACY

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", All. A1. Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato A1 al presente contratto, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

ART. 9- COPERTURE ASSICURATIVE

La Struttura provvederà ad assicurare sé stessa ed il personale impegnato per la

responsabilità civile verso terzi per qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

La Struttura dovrà altresì provvedere ad assicurare il personale impegnato nel servizio contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività stessa.

Qualunque esclusione della suddetta polizza non implica l'assunzione di rischi a carico dell'Azienda USL Toscana Centro.

La Struttura potrà, in alternativa, disporre di altre forme assicurative previste espressamente dalla normativa vigente del settore impegnandosi a darne dettagliata comunicazione all'Azienda.

ART. 10 - VERIFICHE

La Struttura riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, fermo restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro ed i controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario del presente contratto.

ART. 11- FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

ART. 12- DECORRENZA E DURATA

Le parti convengono che la presente convenzione produce effetti dal 10 maggio 2021 fino al 30 settembre 2021, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi precedentemente alla data di sottoscrizione che sono comunque disciplinati dal presente accordo, con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 mesi.



Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

ART. 13 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE.

13.1- Inadempienze e penali

Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 7 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda il competente ufficio aziendale procede all'applicazione delle penali commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all'art. 10 fino al suo ripristino.

13.2 - sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere la convenzione qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 15. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Struttura un termine di 7 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per n. 4 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, la convenzione si intenderà automaticamente risolta.

13.3 -recesso

Qualora la Struttura intenda recedere dalla convenzione deve darne comunicazione all'Azienda per iscritto tramite PEC con preavviso di almeno n.5 giorni, in ogni caso esauendo le prenotazioni già programmate.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per sopravvenuta diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione per iscritto tramite PEC con preavviso n. 5 giorni. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell'Azienda.

13.4 - risoluzione

L'Azienda può risolvere inoltre dalla convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di norma di n. 5 giorni, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata o ricette irregolari;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;



-sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

13.5 -Clausola risolutiva espressa.

La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione sanitaria e/o accreditamento regionale;
- reato per condotta esercitata ai danni dell'Azienda;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art.10 addebitabile a responsabilità della Struttura;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 14 - RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE

Sono individuati quali Responsabili della convenzione:

a) per l'Azienda:

- per la gestione amministrativa il Direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;
- per il livello di programmazione delle attività, il riferimento è rappresentato dalla Direzione Sanitaria in sinergia con il Dipartimento della Prevenzione;
- per gli aspetti tecnico-professionali e per le azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate, il riferimento è rappresentato dal direttore del Dipartimento della Prevenzione;

b) per il soggetto contraente:

- il rappresentante legale dell'Associazione Sig. Andrea Panelli.

ART. 15 - ADEMPIMENTI

La Struttura si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per

l'ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento e/o autorizzativi di cui alla L.R. 51/2009 e al Decreto Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11. 2016 e ss.mm.ii, compreso – a mero titolo esemplificativo – garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

ART. 16 – SPESE E CLAUSOLE FINALI

Il presente atto consta di n. 13 pagine e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co.2 del DPR 131/86.

Le spese di bollo sono a carico della Struttura e saranno assolte secondo le modalità previste dalla legge.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale, per quanto applicabile.

Letto confermato e sottoscritto

per l'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore

SOC Accordi Contrattuali e

Convenzioni con Soggetti Privati

Dr. Giorgio Nencioni

(firmato digitalmente)

per l'Istituto

R.A.M.I. srl Impresa Sociale

il Rappresentante Legale

Sig. Andrea Panelli

(firmato digitalmente)

